

TRIBUNALE ROMA

24 OTTOBRE 2001

GIUDICE: SCIASCIA

PARTI: YACoub

(Avv.ti Torrini, Tanzi)

PAPI

(Avv.ti Assumma, Micciché)

Responsabilità civile

- Diritti della personalità
- Riservatezza • Immagine
- Trasmissione televisiva
- Illiceità • Privacy nei luoghi pubblici

È illecita ed obbliga al risarcimento dei danni la diffusione di un filmato relativo ad un incontro in forma privata tra una persona nota ed un altro soggetto, avvenuto in un luogo pubblico, in quanto non risulta soddisfatta alcuna esigenza sociale di informazione (nella

specie il filmato era stato riprodotto e commentato nell'ambito del programma televisivo a carattere scandalistico « Edizione Straordinaria »).

Diritti della personalità

- Riservatezza • Immagine
- Estensione soggettiva della notorietà • Esclusione

La notorietà di una persona non giustifica la divulgazione di immagini e notizie attinenti alla vita privata di un terzo in assenza di esigenze di pubblica informazione.

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Yacoub Gilbert, premesso: — di essere direttore delle vendite della Soc. Meridiano Viaggi e Turismo; — di aver avuto un incontro in forma privata in data 9 maggio 1997 con tale Ceccariglia Anita, nel corso del quale aveva consegnato a quest'ultima la documentazione turistica richiesta per un viaggio di nozze; — che l'incontro era stato abusivamente ripreso dal giornalista Papi Enrico e poi trasmesso in data 12 maggio 1997 sulla rete televisiva Italia Uno facente parte del gruppo R.T.I. (Reti Televisive Italiane S.p.a.) Mediaset S.p.a., nel corso del programma « Edizione straordinaria », prodotto dalla Videotime S.p.a. e condotto dallo stesso Papi; — che le immagini erano state accompagnate da reiterati e precisi riferimenti alla relazione sentimentale precedentemente intercorsa tra l'istante e la Ceccariglia, nonché alla nazionalità egiziana, alla razza ed al nome di battesimo dell'esponente; — che il servizio era stato abusivamente ripreso all'insaputa dell'istante in una occasione riservata e tipicamente privata e doveva quindi ritenersi lesivo del diritto alla immagine e della riservatezza personale dell'interessato; — tanto esposto, ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale, il nominato Papi Enrico, e le società R.T.I., Videotime e Mediaset, nonché Vetrugno Carlo (quest'ultimo quale direttore della rete televisiva Italia Uno), per sentirli condannare al risarcimento del danno in proprio favore e per sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni meglio precisate in atti.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Papi Enrico e le società Videotime e Mediaset hanno preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di essere estranee alla vicenda e sostenendo (il Papi) di non essere autore della trasmissione, (Mediaset) di avere solo il controllo societario sulla Soc. R.T.I. e (Videotime) che il programma televisivo era stato realizzato e condotto dal Papi e prodotto esclusivamente dalla Soc. R.T.I.

I convenuti hanno poi rilevato nel merito che la trasmissione aveva avuto carattere preliminarmente satirico, senza alcuna finalità diffamato-

ria nei confronti dell'esponente, e non era quindi tale da incidere sull'onore e sulla reputazione personale dell'interessato. Hanno ancora aggiunto che non vi era stata alcuna violazione del diritto all'immagine ed alla riservatezza dello Yacoub, in quanto le riprese erano state effettuate in luogo pubblico e la donna con la quale l'attore si era accompagnato, era personaggio frequentemente citato da giornali e periodici e da tempo noto alle cronache di costume (si trattava infatti di tale Anita Ceccariglia, a suo tempo sentita come testimone del corso della nota indagine penale detta «dei provini a luci rosse» condotta dalla Procura di Biella, nella quale era rimasto coinvolto il presentatore televisivo Gigi Sabani; la donna aveva poi avuto una relazione sentimentale con lo stesso Sabani e si era unita in matrimonio con il magistrato titolare dell'inchiesta dott. Alessandro Chionna). I convenuti hanno in proposito rilevato che il diritto alla riservatezza vantato dall'istante risultava recessivo di fronte alla notorietà pubblica della sua interlocutrice, che giustificava le riprese televisive effettuate e le notizie fornite sulla vita privata delle persone coinvolte.

Su tali basi, non essendo necessaria attività istruttoria, alla udienza del 18 maggio 2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti Papi Enrico, Soc. Videotime e Soc. Mediaset appare fondata e merita quindi accoglimento.

Risulta infatti dalle indicazioni grafiche contenute nella cassetta video che il programma televisivo di cui trattasi è stato realizzato e prodotto dalla Soc. R.T.I., che deve essere quindi considerata responsabile delle conseguenze lesive della vicenda (unitamente al direttore della stessa rete televisiva, Vetrugno).

Che la produzione della trasmissione sia stata effettuata dalla Soc. R.T.I. appare del resto del tutto pacifico in atti, essendo tale circostanza dedotta dall'istante e non contestata dai convenuti. Si rileva invece che, sulla eccezione di carenza di legittimazione presentata dalla Soc. Videotime nessun riscontro istruttorio in contrario è stato fornito dall'interessato — sul quale gravava ogni onere probatorio — sicché la società stessa non può che essere ritenuta estranea alla vicenda.

Ad analoga conclusione porta l'esame della posizione della Soc. Mediaset, di cui è ampiamente nota la qualifica di società controllante della Soc. R.T.I. e che non può dunque avere come tale alcuna specifica veste giuridica nella presente causa.

Ancora, per quanto riguarda il convenuto Papi, il fatto che costui sia stato presentatore e conduttore della trasmissione non appare all'evidenza sufficiente per farlo considerare autore del programma e quindi corresponsabile dell'illecito.

2. Ciò detto, si ritiene che la domanda svolta dall'attore nei confronti degli altri convenuti, intesa ad ottenere il risarcimento del danno per le riprese abusive effettuate, con conseguente illegittima intromissione nella propria vita privata, sia fondata e meriti pertanto accoglimento.

È anzitutto da escludere che nella specie, come sostengono i resistenti, vengano in qualche modo in questione profili attinenti al legittimo esercizio del diritto di satira. È noto in via generale che tale diritto, garantito dagli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, può essere esercitato solo nei limiti della coerenza causale tra la qualità della dimensione pubblica del

personaggio ed il contenuto artistico ed espressivo del messaggio. Con la conseguenza dunque che, pur caratterizzandosi per i suoi scopi caricaturali e dissacratori, che consentono di non rispettare fedelmente la verità dei fatti, il diritto stesso non può essere asservito ad un fine meramente oltraggioso od offensivo nei confronti del soggetto interessato (Cass. 29 maggio 1996, n. 4993), né può comportare una illecita intromissione negli ambiti di riserbo e riservatezza spettanti allo stesso. D'altra parte, la satira presuppone necessariamente una elaborazione in chiave ironica ed irridente della vicenda trattata, una critica vivace e pungente dei contenuti rappresentati, realizzata in modo che i fatti siano riproposti in modo parzialmente difforme dalla realtà fattuale, tale da dar luogo ad una diversa prospettazione della vicenda. La satira presuppone dunque un adeguato e congruo sviluppo dei dati disponibili, che vengono presentati sotto diverso punto di vista in modo da fornire una nuova visione della realtà. La satira richiede inoltre di necessità la particolare rilevanza dell'argomento trattato, posto che il commento critico deve appuntarsi su un tema — sia esso di carattere politico, o più genericamente sociale o culturale — suscettibile di ulteriore elaborazione nel senso indicato.

Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Le riprese filmate dell'incontro avvenuto tra lo Yacoub e la Ceccariglia ed i commenti fatti al riguardo non si inquadrano in alcun modo nell'esercizio del diritto in discorso. Lungi dall'esprimere una elaborazione in chiave ironica ed irridente della realtà fattuale, nel quadro delle finalità già esposte, il filmato in esame si presenta invece come espressione e manifestazione di mero « gossip » o pettegolezzo su vicende meramente private, il cui interesse sotto il profilo generale risulta pressoché irrilevante e la cui riferibilità alla satira appare dunque del tutto trascurabile.

Quanto si è detto appare ancora confermato dalle modalità con le quali è stato realizzato il filmato, preso a completa insaputa dei diretti interessati (lo Yacoub è stato tra l'altro lungamente pedinato fino al suo incontro con la Ceccariglia) e senza che costoro fossero in alcun modo a conoscenza del fatto.

Né sembra per altro verso fondato il rilievo svolto dai convenuti, che hanno sottolineato la particolare notorietà della Ceccariglia, interlocutrice dello Yacoub (all'epoca nota testimone nella indagine penale detta « dei provini a luci rosse » condotta dalla Procura di Biella, nella quale venne coinvolto il presentatore televisivo Gigi Sabani; notorietà derivante tra l'altro anche dalla sua precedente relazione sentimentale con il presentatore Sabani e dal vicino matrimonio con il magistrato titolare dell'inchiesta dott. Alessandro Chionna). Ed infatti, si tratta di profilo che attiene esclusivamente alla vicenda esposta (l'inchiesta penale e le sue conseguenze a carico delle persone direttamente coinvolte) e non si estende alla vita strettamente privata dei personaggi interessati. Esso non sembra comunque tale da rendere legittimo il coinvolgimento di un soggetto all'epoca del tutto sconosciuto al pubblico, come doveva e deve ancora ritenersi l'istante.

Non vi è dubbio quindi che vada riconosciuto il diritto dello Yacoub, coinvolto abusivamente in una vicenda pubblica che non lo ha direttamente interessato e dalla quale aveva il diritto a mantenersi estraneo, a proteggere la propria individualità e la propria riservatezza da intrusioni lesive della propria posizione personale. L'aver ripreso l'istante nel corso del suo incontro con la Ceccariglia, commentando in modo ironico la pre-

cedente relazione sentimentale intrattenuta con la donna, proprio in periodo in cui quest'ultima era in procinto di unirsi in matrimonio con altro uomo, realizza indubbiamente una rilevante aggressione alla vita privata dell'interessato e giustifica quindi la richiesta di risarcimento danni presentata in questa sede.

3. Si può quindi passare senz'altro alla determinazione e quantificazione di tali danni.

È evidente che, in mancanza di elementi specifici e dettagliati di stima sul pregiudizio subito, risulta inevitabile fare ricorso alla valutazione di cui all'art. 1226 c.c., che come è noto, consente al giudice di definire il danno in via equitativa quando lo stesso — ritenuto ontologicamente esistente — non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Ora, nella specie, la stessa natura degli interessi in gioco (diritto alla individualità privata ed alla riservatezza) non consente una esatta individuazione del pregiudizio. Esso deve dunque essere determinato in via equitativa, tenuto conto delle modalità del fatto e delle caratteristiche personali dell'interessato. Non è in effetti semplice in casi del genere determinare l'ammontare del risarcimento, non solo e non tanto in quanto fanno difetto attendibili parametri di valutazione a cui ancorare la determinazione dell'ammontare del danno, ma per la difficoltà insita nel fatto di dover convertire in moneta la lesione di valori che assai difficilmente si prestano ad essere ricondotti ad uno schema di carattere esclusivamente patrimoniale. In casi del genere, è pertanto giocoforza ricorrere ad una valutazione di tipo equitativo, che tenga conto della intensità della « iniuria » inferta alla parte lesa e della rilevanza del pregiudizio, correlato alla obiettiva realtà della vicenda.

In riferimento a quanto precede, il giudicante stima equo determinare l'ammontare del danno in lire 20.000.000, in moneta attuale e quindi comprensiva di interessi legali alla data odierna.

Non va accolta la richiesta di pubblicazione della sentenza (ovvero la richiesta di una sua diffusione televisiva), attesa la sostanziale inutilità di tale strumento accessorio di risarcimento, per il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, e tenuto conto che ogni forma di pregiudizio è stata già congruamente valutata in via pecuniaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico dei convenuti R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. e Vetrugno Carlo. Vi sono giusti motivi per compensarle nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, così decide:

a) condanna la R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. e Vetrugno Carlo, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 20.000.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Papi Enrico, Mediaset S.p.a. e di Videotime S.p.a.;

c) condanna la R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. e Vetrugno Carlo, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive lire 11.641.083 (di cui lire 1.141.083 per spese, lire 3.500.000 per competenze e lire 7.000.000 per onorari);

d) compensa le spese nei confronti delle altre parti.